



## TRIBUNALE DI GENOVA

Prot. N. 145/4/12

19 GEN. 2012

A tutti i Servizi di cancelleria  
Sede

Oggetto: Applicazione dell' art. 15 della L. n. 183/ 2001 ed adozione delle relative misure organizzative.

Facendo seguito alla propria nota informativa prot. N.3467 del 29-12- 2011 relativa all' entrata in vigore dal 1-1-2012 della normativa di cui all'art. 15 della legge 12-11-2011 n. 183, che ha modificato la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel DPR 28-12-2000 n. 445;

Vista la Direttiva del Ministro della PA e della semplificazione in data 22-12-2011;

Vengono di seguito precisati le disposizioni ed i criteri applicativi della normativa sopra richiamata, nonché le relative misure organizzative conseguenti la sua applicazione.

### **Indicazioni per l'applicazione della normativa**

Le disposizioni di cui trattasi hanno l' intento di attuare una completa decertificazione nei rapporti tra P.A. e privati, prevedendo in primo luogo l' acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni in loro possesso, da parte delle Amministrazioni che devono utilizzarli per le procedure di cui hanno competenza a provvedere; in alternativa gli interessati possono produrre alla Pubblica Amministrazione solo dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell' atto di notorietà, essendo previsto che le certificazioni rilasciate dalle PA sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati, prevedendosi che su di essi venga apposta, a pena di nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi", prescrizione che comporta il conseguente assoluto divieto di accettare o richiedere certificati o atti notori ai privati, in quanto un comportamento difforme a quanto previsto dalla normativa in esame è considerata violazione dei doveri d' ufficio, ai sensi della nuova formulazione dell' art. 74, comma 2 lettera a) del DPR 445/ 2000.

Gli uffici dovranno effettuare controlli a campione sulle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/ 2000, secondo le modalità previste nel regolamento relativo alle autocertificazioni, per cui si procederà a verificare una /ogni tre dichiarazioni pervenute in sequenza temporale.

***In considerazione della delicatezza dei provvedimenti da adottare, i responsabili dei servizi, sentito il Presidente di Sezione o il magistrato di riferimento, acquisiranno, preferibilmente, d' ufficio i dati occorrenti*** inoltrando le relative richieste alle Amministrazioni competenti entro tre giorni dal deposito dell' istanza di provvedimento ( vedi precisazioni successive nella parte misure organizzative).

Le richieste ricevute dalle pubbliche amministrazioni per il controllo delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere evase entro 30 ( trenta giorni), in quanto anche il mancato rispetto del suddetto termine costituisce violazione dei doveri di ufficio.

Tutti i certificati rilasciati dovranno essere conformi all' art. 40 del DPR n. 445/ 2000, così come riformato dall' art. 15 della L. n. 183/ 2000.

L' obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà riguarda l' attività amministrativa di competenza di ciascuna Amministrazione che, in riferimento agli Uffici giudiziari, può essere individuata, nei casi dubbi, seguendo il criterio elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “ le norme sulla semplificazione della documentazione devono ritenersi applicabili anche alle istanze da produrre agli organi giurisdizionali, ove essi agiscano nell' espletamento di attività sostanzialmente amministrative, ancorché connesse all' esercizio della funzione giurisdizionale “ o quando trattasi di “ istanze meramente propedeutiche o accessorie rispetto alle loro tipiche attribuzioni istituzionali” ( Cassazione, Sez. I, Sentenza n. 4304/ 2001 ).

Le informazioni occorrenti a quest' Ufficio, in qualità di Amministrazione procedente, sono acquisite presso l' Amministrazione competente “senza oneri , con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza “, come previsto dall' art. 43, comma 5, del DPR n. 445/ 2000.

**Misure organizzative per garantire e verificare la trasmissione dei dati o l' accesso diretto agli stessi da parte dell' Amministrazione procedente.**

L'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni relative a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del 28-12-2000 n. 445, verrà effettuata da parte di ciascun servizio di cancelleria competente per ciascuna procedura, ad esclusione dei dati che è possibile acquisire on line presso la Camera di Commercio, per i quali si farà riferimento ai seguenti servizi dove sono attivate le relative utenze:

- Cancelleria fallimentare- funzionario giudiziario Marina Burzi ,utenza già attiva su programma Telemaco, servizi da ampliare con l' attivazione di Telemaco plus;
- Segreteria della Presidenza- Direttore amministrativo dott. ssa Carmina Ciniglio- utenza su Telemaco plus di prossima attivazione.

Per l' acquisizione di altri dati on line sarà necessario stipulare apposite convenzioni o verificare quelle esistenti con le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, come previsto dall' art. 58 del D.lgs n. 82/ 2005 e succ. modif.

Anche le richieste delle Amministrazioni precedenti continueranno ad essere ricevute da ciascun servizio di cancelleria competente, che provvederà ad evaderle entro i previsti trenta giorni dalla data di acquisizione di ciascuna richiesta.

In riferimento alla possibilità di consentire ad altre Amministrazioni l' accesso diretto ai dati in possesso di questo Ufficio certificante, si attendono istruzioni in merito da parte del Ministero della Giustizia.

**Controlli.** Il controllo relativo all' efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d' ufficio dei dati , sull' effettuazione dei controlli e sulle modalità della loro esecuzione, verrà effettuato dalla Segreteria del Dirigente e dall' Ufficio del Referente per l' informatica, che riferiranno al Dirigente amministrativo in merito alle irregolarità riscontrate.

A tal fine i servizi di cancelleria dovranno depositare, con cadenza bimestrale entro il giorno dieci del mese successivo alla scadenza di ciascun bimestre, la seguente documentazione in duplice copia presso gli Uffici sopra individuati che, limitatamente a tale attività, si considerano unificati:

- Numero totale delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ricevute nel bimestre;



- Numero dei controlli effettuati ( uno ogni tre pervenuti in sequenza temporale per garantire la casualità del controllo ) su tali dichiarazioni e relative modalità ( on line, via email, via fax ), indicando, per ciascun controllo effettuato, la data di presentazione dell' istanza e la data dell' accertamento;
- Numero delle dichiarazioni sostitutive che dopo i controlli sono risultate non veritiere e dichiarazione dell' avvenuta relativa segnalazione alla Procura competente;
- Numero dei dati acquisiti d' ufficio e loro modalità di acquisizione ( on line, via email, via fax ), segnalando gli eventuali casi in cui le Amministrazioni hanno risposto dopo i previsti trenta giorni;  
dovranno essere altresì indicati i casi in cui l'acquisizione diretta dei dati on line è avvenuta oltre i tre giorni rispetto alla data di deposito della richiesta ( sono esclusi dal computo il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi ).

La presente circolare, contenente le misure organizzative sopra individuate per l' applicazione della normativa di cui trattasi, verrà inserita nel sito web di questo Tribunale, così come previsto dalla normativa di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE  
(Dott. Claudio Carlo VIAZZI)



Il Dirigente  
dr.ssa Maria Antonietta Laguardia

